COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 20 DEL 02/09/2020

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E LATTINE AGLI ESERCENTI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL PUBBLICO DI ALIMENTI, BEVANDE E SIMILARI IN OCCASIONE DELLA SAGRA. ANNO 2020

Il sindaco

Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE, per tutto il mese di Settembre 2020 risultano programmate sul territorio comunale di Tavazzano con Villavesco eventi a carattere ludico - ricreativo e culturale, con particolare riferimento agli Eventi in programmazione nelle serate dal 04 al 09 Settembre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nell'ambito specifico della "Sagra di Tavazzano 2020", il cui programma prevede lo svolgimento di manifestazioni con affluenza di pubblico sul territorio;

DATO ATTO CHE, per le manifestazioni e gli spettacoli in programma, tale iniziativa prevederà un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e lattine;

CONSIDERATO CHE, sussiste una potenziale situazione di rischio per le possibili conseguenze pregiudizievoli per l'ordine pubblico connesse all'abuso di bevande alcoliche, nonché per la prevedibile dispersione di un numero elevato di bottiglie di vetro e di lattine con conseguente rischio incidentale e pericolo infortunistico in tali contesti;

RITENUTO DI, prevenire tale rischio adottando un'ordinanza di <u>divieto di vendita per asporto di bevande in</u> <u>contenitori di vetro e lattine</u>;

RITENUTO CHE, il divieto in questione, finalizzato al sereno svolgimento degli Eventi, costituisca una misura di carattere urgente per prevenire il pericolo di comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e le possibili conseguenze dannose per l'incolumità delle persone, il patrimonio pubblico e privato ed il decoro urbano;

VISTA la nota della Prefettura n. 0016235 del 20.6.2017 con la quale si è espressa sul tema della sicurezza in occasione delle pubbliche manifestazioni che prevedono afflusso di pubblico;

VISTI:

- II D.Lgs. 267/2000 ART. 7 bis;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- l'art. 15 della legge 121/1981;

DISPONE

che per i motivi esposti in premessa e per i motivi di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e del decoro urbano, per tutto il mese di Settembre 2020 e con particolare riferimento alle serate dal 04 al 09 Settembre 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nell'ambito dello svolgimento della manifestazioni programmate in occasione della "Sagra di Tavazzano 2020", ovvero nel Parco Divertimenti di Piazza Mercato e di Via Dante e nell'area centro paese fronte Chiesa Parrocchiale San Giovanni Bosco, è fatto divieto di vendere bevande in contenitori di vetro o latta per l'asporto a tutte le seguenti attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, autorizzati anche in forma temporanea:

- circoli privati;
- attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ;
- attività di commercio di prodotti alimentari ;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

- operatori di commercio su area pubblica ;
- ed in genere tutte le forme speciali che consentano la vendita di bevande in vetro o latta ;

Resta ferma la facoltà di vendita degli esercizi di somministrazione di erogare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro o bottiglie e lattine, purché provvisti di appositi contenitori per il vetro, solo nei seguenti ambiti :

- all'interno del locale;
- sulle proprie pertinenze esterne private;
- sulle pertinenze esterne su suolo pubblico, come pedane e/o gazebo;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune ;
- al Comando Territoriale dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale;

I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande presenti sull'intero territorio del Comune .

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione ed il rispetto della presente ordinanza .

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 .

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune .

Prot. n° 9893 (9.4/1)

II Sindaco

Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.